

Ponti sollevatori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 1129/MOT4  
Roma, 30 aprile 2002

**OGGETTO: D.P.R. n. 360/2001 e circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002. Ponti sollevatori.**

Si fa riferimento al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 per fornire, a parziale modifica ed integrazione di quanto già rappresentato con circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002, le seguenti precisazioni.

1) Condizione necessaria ai fini dell'accettazione di un apparecchio di sollevamento per veicoli a due ruote è la marcatura CE con la quale il costruttore dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive CEE in vigore.

Per effetto della predetta norma il controllo tecnico sulla idoneità della attrezzatura, propedeutico al rilascio della autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, così come successivamente modificato ed integrato, non terrà conto degli specifici requisiti di sicurezza previsti alla lettera e), punti 2, 3, 4 dell'art. 3 del D.P.R. n. 360 del 5 giugno 2001, essendo quelli i requisiti essenziali di sicurezza già coperti dalla dichiarazione CE di conformità. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro delle ASL, con particolare riguardo alla installazione ed all'uso delle attrezzature di lavoro.

2) Per quanto attiene quei ponti per autoveicoli già in dotazione alle officine dotate di concessione (oggi autorizzazione) per le revisioni dei veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, gli stessi potranno essere utilizzati per gli usi di cui alla presente circolare e pertanto per i veicoli a due ruote, previa aggiornamento della marcatura CE, qualora ricorra il caso; qualora cioè il costruttore stesso ravveda la necessità di dover provvedere ad un aggiornamento della marcatura, per effetto di eventuali dotazioni aggiuntive del ponte che lo rendano idoneo per gli usi di cui trattasi. Pertanto se le modifiche comportano variazioni alle caratteristiche di cui al paragrafo h) dell'Allegato tecnico al D.M. 23.10.1996 n. 628 (1), dovr essere richiesto un nuovo riconoscimento di idoneità di tipo da parte dell'ISPESL che ha rilasciato il precedente.

Nel caso ciò invece non si renda necessario, e pertanto il ponte già in dotazione sia ritenuto valido per l'uso in parola, è necessario che detta nuova utilizzazione divenga oggetto di una specifica dichiarazione del costruttore medesimo. Tale atto renderà possibile attestare all'eventuale organo di controllo il mantenimento dei requisiti di sicurezza dell'apparecchio anche in caso di diversa utilizzazione dell'impianto. Le variazioni apportate dovranno comunque essere comunicate all'ISPESL, onde consentire l'aggiornamento della documentazione agli atti dell'istituto medesimo.

Considerato che l'uso del ponte ai fini dell'ispezione dei veicoli a due ruote comporta modalità operative di utilizzazione dell'apparecchio diverse da quelle per le quali è stato realizzato, dovranno essere indicate nel dettaglio le nuove modalità d'uso.

3) Tenuto conto infine che alcune officine sono dotate di fossa di ispezione già ritenuta alternativa all'uso del ponte sollevatore per le revisioni dei veicoli sotto le 3,5 t, si ritiene adeguato prevedere che la stessa possa ritenersi comunque idonea alla effettuazione del controllo visivo per quelle officine che operino anche nel settore dei veicoli a due ruote.

Si rappresenta al riguardo che detta fossa di ispezione dovrà essere dotata di opportuno apparato che consenta la verifica della struttura e degli organi di trasmissione del ciclomotore o motoveicolo.

Detto apparato dovrà essere amovibile in modo tale da poter garantire l'utilizzazione della fossa mantenendo le sue caratteristiche originarie, lunghezza, larghezza, altezza come previsto dall'appendice X art. 241 lettera i) del Regolamento; la fossa non potrà inoltre essere usata contemporaneamente per l'ispezione a veicoli a quattro ruote e veicoli a due ruote.

All'atto dell'ispezione dei veicoli a quattro ruote, pertanto, l'apparato sopra detto dovrà essere rimosso ovvero opportunamente posizionato, in modo tale da poterne consentire l'utilizzazione, mantenendo le caratteristiche originarie della fossa.

Detto apparato dovrà infine essere strutturato in modo da essere conforme, nella sua utilizzazione, alle vigenti norme sulla sicurezza del posto di lavoro (L. 626 e successive modificazioni).

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giorgio Berruti